

TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione seconda civile

Il Tribunale,

riunito in camera di consiglio e composto da:

- dott. Antonello Fabbro Presidente
- dott. Caterina Passarelli Giudice rel.
- dott. *Elisa Romi* Giudice

in relazione al ricorso ex art.98 lf presentato da

██████████ SA

Contro

Fallimento ██████████ srl

letti gli atti e i documenti prodotti;

sentite le parti all'udienza dell'8/11/13,

osserva

██████████ SA lamenta il rigetto della domanda di rivendica di due autocarri che, secondo l'opponente, erano stati concessi in leasing alla fallita; afferma l'erroneità della decisione, fondata sulla mancanza di prova di data certa anteriore al fallimento dell'attualità della proprietà e del titolo in forza del quale i beni si trovavano presso l'azienda fallita; sostiene che la prova della proprietà dei veicoli in questione si ricava dalla trascrizione al PRA e che la prova del titolo in forza del quale i beni si trovavano presso l'azienda fallita si ricava dai verbali di consegna aventi data certa.

L'opposizione merita accoglimento.

È pur vero che la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito con conseguente applicazione della disciplina dell'opposizione di terzo all'esecuzione, regolate dagli articoli 619 e seguenti c.p.c., tuttavia, il terzo che rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare deve dimostrare con atto di data certa anteriore al fallimento di aver acquisito in passato la proprietà del bene ed altresì che il bene non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale.

E, nel caso di specie, tale doppio onere probatorio incombente sul rivendicante risulta assolto.

Infatti, [REDACTED] ha dimostrato l'attualità della proprietà in capo ad essa nonché la cessione in leasing alla CMR con la seguente documentazione integrativa prodotta in questa sede; in particolare:

- mediante originale del certificato di proprietà dei veicoli Citroen Tg [REDACTED] e Tg [REDACTED] (v.doc.3 opp.te);
- mediante certificati cronologici del P.R.A per ciascun veicolo in cui sono riportati gli estremi del contratto di leasing datato 16/6/11, data anteriore al fallimento del 13/4/12 (v.doc.4 opp.te);
- mediante richiamo al verbale di consegna dei mezzi concesso in locazione con data certa anteriore al fallimento prodotti con la domanda di rivendica (manca la produzione del verbale di consegna in questa sede, tuttavia, non è contestata la consegna dei beni sulla base di quella documentazione).

Al riguardo, deve ritenersi che le registrazioni sul P.R.A relative all'acquisto dell'autoveicolo da parte della società di leasing ed al contestuale affidamento all'utilizzatore in leasing forniscono valida prova, sia pure per fatti

equipollenti, della stipulazione del contratto di leasing automobilistico in data
coeva alle annotazioni medesime e, qualora esse siano rimaste immutate fino
alla data del fallimento dell'utilizzatore così da escludere che, medio tempore,
lo stato giuridico dell'autoveicolo possa aver subito variazioni, sono
opponibili alla massa dei creditori.

Ne consegue che, rigettata ogni altra domanda, deve essere accolta la
rivendica dei beni di cui si discute.

Circa le spese di lite queste vanno compensate in considerazione della non
univoca soluzione della questione da parte della giurisprudenza, anche da
parte di questo stesso Tribunale.

P.Q.M.

Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accoglie la rivendica di

spa avente ad oggetto gli autocarri targati e Tg

Ordina la corrispondente variazione dello stato passivo.

Compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Treviso, 21/1/14

Il Giudice relatore

Caterina Pavarotti

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Maria BARBOLLA

Depositato in cancelleria

il 22-1-2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Maria BARBOLLA

Il Presidente